

Regolamento di organizzazione dei Corsi di studio (emanato con D.R. n. 85 del 12.12.2012)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di studio (di seguito "CdS"), fatto salvo quanto già disposto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 - Organi

1. Sono organi del CdS il Consiglio e il Presidente.

Art. 3 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura massima del 20% dei componenti del Consiglio stesso (ai sensi del c. 2, art. 19 dello Statuto). Per ciascun anno accademico, la componente docente del Consiglio è costituita alla data di inizio dell'anno accademico.

2. Il Consiglio elegge il Presidente, propone, organizza, coordina l'insieme delle attività didattiche e le valuta secondo i principi di assicurazione della qualità, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente. Esso esercita inoltre tutte le attribuzioni che lo Statuto e i Regolamenti gli conferiscono. Ai fini dell'organizzazione delle attività del Consiglio trovano applicazione le norme previste dal titolo III "Norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali, del Regolamento generale di Ateneo".

3. Il Consiglio, ai sensi del c. 5 dell'art. 19 dello Statuto, può reggere più corsi di studio.

4. Per specifiche materie possono essere costituite commissioni che coadiuvano il Presidente.

Art. 4 - Il Presidente

1. Il Presidente, eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente regolamento, è nominato con decreto rettorale, dura in carica 3 anni accademici e non è rieleggibile per più di due volte consecutive. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio. L'elettorato passivo spetta, ai sensi del c. 3 dell'art. 19 dello Statuto, ai professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.

2. E' consentito ricoprire la carica di Presidente per un solo Consiglio di CdS.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne promuove e coordina l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sovrintende e vigila sulle attività didattiche, svolge tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.

4. Il Presidente designa per ogni corso di studio un referente, ai sensi del c. 2, art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo, e può altresì designare un Vicepresidente che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Vicepresidente deve essere un professore di ruolo a tempo pieno.

Art. 5 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio di corso, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione.

2. La prima votazione viene convocata dal Decano del Consiglio almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Decano del Consiglio deve convocare una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30

giorni. Nella seconda votazione, che è valida quando a essa partecipi la maggioranza degli aventi diritto, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ossia la maggioranza relativa. Qualora nella seconda votazione due candidati ottengano lo stesso numero di voti, risulta eletto il più giovane se vi è parità di anzianità accademica.

3. Qualora la seconda votazione non sia valida per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, il Decano del Consiglio convoca una nuova votazione ad almeno sette giorni di distanza dalla precedente e comunque entro un tempo massimo di 30 giorni, e così fino a quando non risulti eletto il Presidente. Tali elezioni avvengono con le stesse modalità delle prime due. Ai fini della validità della votazione si considerano presenti soltanto coloro che ritirano la scheda per il voto.

4. Nell'ipotesi in cui il Presidente rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Consiglio a indire nuove elezioni da svolgersi entro 45 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Consiglio da parte del Presidente, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Consiglio.

Art. 6 - Elezioni delle rappresentanze degli studenti

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni dal Direttore di Dipartimento di afferenza dei corsi, il quale determina il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere per ciascun CdS, in applicazione dell'art. 3 del presente regolamento. Più Dipartimenti possono concordare un'unica convocazione del corpo elettorale.

2. Per ciascun CdS l'elettorato spetta a coloro i quali sono iscritti a tale corso. La ricognizione del corpo elettorale studentesco è effettuata ogni due anni. Le eventuali candidature vanno presentate presso la Segreteria didattica del Dipartimento almeno 4 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

3. L'elezione avviene in un'unica tornata relativa al singolo Dipartimento o a più Dipartimenti, ai sensi del comma 1, ma separatamente per ciascun CdS con il sistema del voto limitato potendo ogni elettore esprimere un unico voto di preferenza a prescindere dal numero dei rappresentanti da eleggere.

4. Al termine delle operazioni elettorali si provvede a formare per ciascun CdS una graduatoria tra i candidati, sulla base dei voti riportati e, in caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane.

5. Sono così individuati, sulla base di tale graduatoria, i rappresentanti degli studenti in ciascun CdS che restano in carica per due anni.

6. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa rimando alle norme stabilite al titolo III del Regolamento elettorale d'Ateneo "Criteri e modalità di elezione, convocazione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università".

7. Le variazioni del numero di componenti docenti del CdS non determinano la necessità di aggiornare il numero di studenti rappresentanti fino alla successiva elezione della componente studentesca.

Art. 7 - Norme finali

1. Nel caso di attivazione di un nuovo corso di studi, fino a completamento del ciclo formativo, la gestione del corso di studi è attribuita a un Consiglio esistente all'atto dell'attivazione.

2. Nel caso di disattivazione di uno o più corsi di studio, il relativo provvedimento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, dispone in merito all'attribuzione ad altro Consiglio delle competenze concernenti la gestione del corso.

3. Le aggregazioni di più corsi di studio di cui al comma 5, art. 19 dello Statuto hanno validità di tre anni accademici. Le eventuali proposte di revisione o soppressione delle aggregazioni devono essere formulate almeno 4 mesi prima della scadenza del terzo anno.

Art. 8 - Norme transitorie

1. Per l'anno accademico 2012/2013 i Consigli di corso o i Consigli di coordinamento didattico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si esprimono in merito alle proposte di aggregazione di cui al comma 5 dell'art. 19 dello Statuto.

2. I Presidenti dei Consigli eletti nei 45 giorni precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica e concludono il loro mandato nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.